



Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 32/08

22 maggio 2008

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-210/06

Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt.

L'AVVOCATO GENERALE POIARES MADURO RITIENE CHE UNA SOCIETÀ REGISTRATA IN UNO STATO MEMBRO POSSA TRASFERIRE LA SUA SEDE OPERATIVA IN UN ALTRO STATO MEMBRO

Inoltre, esaminando questioni connesse al procedimento di rinvio pregiudiziale, l'avvocato generale sostiene che i giudici nazionali dell'impugnazione non possono imporre agli organi giurisdizionali di grado inferiore di ritirare una domanda di pronuncia pregiudiziale

La sede operativa di una società costituita a norma della legge ungherese deve trovarsi in Ungheria.

La Cartesio è una società in accomandita semplice registrata in Ungheria. Nel novembre 2005 essa chiedeva al Tribunale commerciale di iscrivere sul registro delle imprese il trasferimento della sua sede operativa dall'Ungheria all'Italia. La Cartesio intendeva tuttavia rimanere registrata in Ungheria e quindi soggetta al diritto societario ungherese.

Il Tribunale commerciale respingeva tale domanda sulla base del fatto che la legge ungherese non consente alle società ungheresi di trasferire la loro sede operativa in un altro Stato membro. Esso affermava che per cambiare la sua sede operativa la Cartesio avrebbe dovuto prima essere sciolta in Ungheria e poi essere ricostituita a norma della legge italiana.

La Cartesio interponeva appello contro la decisione del Tribunale commerciale dinanzi allo Szegedi Ítéltábla (Corte d'appello di Seghedino) che ha chiesto alla Corte di giustizia se la normativa ungherese che impedisce ad una società ungherese di trasferire la sua sede operativa in un altro Stato membro sia compatibile con il diritto comunitario.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Poiares Maduro afferma che le disposizioni del Trattato sulla **libertà di stabilimento** si applicano chiaramente al caso in esame. Al riguardo egli sottolinea che le norme ungheresi in questione trattano le situazioni transfrontaliere in maniera meno favorevole rispetto alle situazioni puramente nazionali dato che esse consentono ad una società di trasferire la sua sede operativa solo all'interno dell'Ungheria.

Egli rileva inoltre che la Cartesio intende svolgere un'attività economica in un altro Stato membro.

L'avvocato generale rileva poi che, malgrado il fatto che le società esistono solo in forza delle leggi nazionali e che siano state adottate norme sulla loro costituzione profondamente diverse negli Stati membri, questi ultimi non godono di una assoluta libertà di determinare le norme relative alle società costituite a norma della loro legge nazionale, a prescindere dalle conseguenze per la libertà di stabilimento.

Specialmente per le società di piccole e medie dimensioni, un trasferimento intracomunitario di sede operativa può essere una forma semplice ed efficace di avvio di autentiche attività economiche in un altro Stato membro senza dover far fronte ai costi e agli oneri amministrativi inerenti al fatto di dover prima sciogliere la società nel loro paese di origine e poi di doverla ricostituire completamente nel nuovo Stato membro.

Inoltre, il processo di scioglimento di una società in uno Stato membro e di sua successiva ricostituzione a norma della legge di un altro Stato membro può richiedere molto tempo, durante il quale alla **società in questione può essere del tutto impedito operare**. L'avvocato generale ritiene pertanto che il fatto di **impedire ad una società di trasferire la sua sede operativa da uno Stato membro ad un altro equivalga ad una restrizione al diritto di stabilimento**.

Una restrizione del genere potrebbe tuttavia essere giustificata in base a motivi di interesse pubblico, come la prevenzione di abusi o comportamenti fraudolenti, o la tutela degli interessi, ad esempio, dei creditori, degli azionisti di minoranza, dei dipendenti o delle autorità fiscali. Nel caso in esame, tuttavia, la legge ungherese **impedisce completamente** il trasferimento della sede operativa di una società ungherese in un altro Stato membro **senza motivi giustificativi**. Pertanto, **l'avvocato generale propone che la Corte statuisca nel senso che le norme ungheresi in questione non sono compatibili con il principio della libertà di stabilimento**.

Esaminando questioni connesse al **procedimento di rinvio pregiudiziale**, l'avvocato generale ritiene **che le norme processuali nazionali e i giudici nazionali dell'impugnazione non possano obbligare gli organi giurisdizionali di grado inferiore a ritirare una domanda di pronuncia pregiudiziale** e a riprendere il giudizio nazionale che sia stato sospeso. Il diritto comunitario attribuisce infatti a ogni organo giurisdizionale in ogni Stato membro il potere di proporre alla Corte questioni pregiudiziali e tale potere non può essere limitato dalla legge nazionale.

NOTA BENE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte. Il ruolo degli avvocati generali è quello di proporre alla Corte, in piena autonomia, una soluzione giuridica per le cause sottoposte al loro esame. I giudici della Corte di giustizia iniziano ora a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: ES, CS, DE, EN, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte

[C-210/06](#)

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET..

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*